



COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

P.zza del Municipio, 1-10090

Tel. 0124-35132 fax 0124-350760

E-mail protocollo@comune.sangiustocanavese.to.it – comune.sangiusto@pec.it
contabilita@comune.sangiustocanavese.to.it - vigili@comune.sangiustocanavese.to.it

**SERVIZIO FINANZIARIO, VIGILANZA, PROTEZIONE CIVILE
ED ATTIVITA' ECONOMICHE**

OGGETTO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2019-2021: VERIFICHE EX ART. 153, COMMA 4, D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSA

Il primo gennaio 2015, per le autonomie locali e per le regioni, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata. Si tratta di una riforma che ha modificato in modo consistente l'ordinamento finanziario e contabile e che è orientata, da una parte dall'esigenza di armonizzare la contabilità di tutto il settore pubblico, all'altra di fondare la stessa, nei suoi aspetti autorizzatori, sul momento della scadenza delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, così agevolando sia il rispetto degli equilibri finanziari, sia il rispetto del patto di stabilità interno.

A decorrere dal 2016, la normativa relativa al Patto di stabilità Interno verrà sostituita dal saldo di competenza finanziaria potenziata, prevedendo che gli enti locali, al fine del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, conseguano un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre al raggiungimento dell'obiettivo di patto di stabilità.

La programmazione è di tre anni e per il 2019 è presente anche il bilancio di cassa.

Si dovrà procedere con la reinscrizione degli impegni confluiti nel fondo pluriennale vincolato, sia per la parte corrente che per la parte investimenti a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, che avverrà in sede di definizione del rendiconto 2018.

1. Elementi principali

Il sistema della programmazione finanziaria 2019-2021 è stato impostato sulla base di:

A) Azioni preliminari

- Verifica delle condizioni e della consistenza di entrate iscrivibili nei titoli del Bilancio (sia parte corrente che in conto capitale, con riferimento alle previsioni definite nel programma triennale delle OO.PP)
- Quantificazione delle risorse prevedibili per il finanziamento degli interventi di bilancio, dando atto che non vi sono partite straordinarie da accertare e considerati gli ulteriori correttivi imposti dalle disposizioni normative entrate in vigore
- Valutazione dei vincoli posti in tema di patto di stabilità dalla manovra vigente, a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

B) Azioni effettuate per la formazione del bilancio di previsione

- Nessuna sostanziale modifica nel livello della programmazione dei servizi;
- Mantenimento del livello di imposizione fiscale locale e avvio delle azioni di verifica e recupero delle somme non riscosse;
- Conferma del sistema impositivo dei tributi locali;
- Nessun intervento sugli elementi determinativi delle tariffe e conferma delle aliquote in vigore;

- Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rispetto del principio applicato;
- Ricorso nuovo indebitamento rispettando i relativi parametri;

2) Trasferimenti

I trasferimenti statali sono stati iscritti valutando le assegnazioni fatte dal Ministero nel 2018.

I trasferimenti da parte della Regione sono stati stanziati come da comunicazione degli uffici interessati.

3) Gestione di cassa

E' previsto il ricorso all'anticipazione di cassa da utilizzare solo se necessario.

La giacenza di cassa presunta è di €. **1.445.866,94** (come risulta dal prospetto equilibri bilancio di cassa ano 2019)

Dal 2015 è stato introdotto in bilancio il fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali..

4) Costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità

In contabilità finanziaria deve intendersi come fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziarie delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

La determinazione del FCDE tiene conto della gestione delle entrate 2018 e delle azioni di recupero intraprese dagli uffici con riferimento anche agli esercizi precedenti.

Nella sua costituzione sono state applicate le percentuali di accantonamento, come da documentazione finanziaria.

5) Fondo Perdite Partecipazioni

Entrato in vigore nel 2015. L'art. 1, comma 551 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), che impone di accantonare in bilancio un importo proporzionale rispetto alle partecipazioni detenute dal comune. La norma ha l'intento di evitare che un ente possa trarre vantaggio dal lasciare le sue partecipate in perdita.

Alla luce del piano di razionalizzazione delle società approvato, la situazione delle partecipate del Comune di San Giusto Canavese non determina l'esigenza di costituire il fondo.

6) Costituzione fondo rischi

E' necessaria la sua costituzione in riferimento al contenzioso in essere considerando se vi siano o meno alte probabilità di soccombenza. A seguito della ricognizione del contenzioso passivo si rileva che non si è formato contenzioso passivo negli anni precedenti pertanto non si ritiene necessaria la sua costituzione.

7) Costituzione del fondo di riserva di cassa

Dal 2015 nella missione 20 "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3. Tale fondo nasce con l'intento di supportare l'ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzazioni delle previsioni di cassa. Il fondo è utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo. Anche per il triennio 2019/2021 il fondo di riserva di cassa è stato costituito nel rispetto della normativa vigente.

8) Il fondo di riserva.

Il fondo di riserva ordinario come il fondo di cassa è iscritto in bilancio nella missione 20 "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva". Esso è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. La quota minima del fondo è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili.

La cui mancata effettuazione comporta danni certi per l'amministrazione. Il fondo è utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo e comunicate all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Anche per il triennio 2019/2021 il fondo di riserva di riserva ordinario è stato costituito nel rispetto della normativa vigente

9) Considerazioni conclusive

In riferimento alle operazioni di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione è opportuno quanto segue:

Per quanto riguarda le spese, le previsioni sono state determinate in misura corrispondente al fabbisogno valutato dai responsabili dei servizi per le previsioni di spesa efferenti ai rispettivi centri di responsabilità.

Le previsioni di entrata e spesa iscritte in bilancio consentono il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio quanto previsto dalla normativa vigente.

Dal 2015 al raggiungimento dell'obiettivo dell'attuale pareggio di bilancio concorre anche l'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, ed è legato anche all'andamento delle entrate in conto capitale.

Il programma rispetta l'equilibri economico finanziario.

TUTTO CIO' PREMESSO

Ai sensi del comma 4 dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 si attesta la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa .

San Giusto, li 13 novembre 2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
VIGILANZA, PROTEZIONE CIVILE
ED ATTIVITA' ECONOMICHE
(Commissario Dott.ssa Parola Maria Rita)**